



# CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINANZA

---

### ORDINANZA n° 75 del 06/06/2019

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI IN MERITO AL CONSUMO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE, CONTENITORI O BICCHIERI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI PENTECOSTE” CHE SI TERRÀ NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2019.

#### IL SINDACO

**PRESO ATTO** che in data 8 e 9 giugno 2019 si svolgerà la manifestazione denominata “Fiera di Pentecoste” nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna di Galloro, organizzata dall’Ente Parrocchia Santuario Santa Maria di Galloro di Ariccia, in persona del Parroco, Don Andrea De Matteis, in qualità di Legale Rappresentante, come da richiesta avanzata datata 06/05/2019 registrata al protocollo di questa Amministrazione al n.14529 del 09/05/2019;

**RILEVATO** che, durante lo svolgimento di analoghe manifestazioni a quella in oggetto, si è sempre evidenziato un incremento del consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e alluminio con, non di rado, abbandono degli stessi nelle pubbliche vie e piazze, parchi, giardini e aree pubbliche in genere, più o meno attrezzate;

**RITENUTO** che l’abbandono di bottiglie e lattine, ancorché azione deprecabile, rappresenta un rischio e pericolo per l’incolumità pubblica e privata e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini e anziani e costituisce pregiudizio per il decoro urbano e accresce soprattutto nell’ambito dei festeggiamenti *de quibus* la probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

**RILEVATO** imprescindibile garantire una cornice di sicurezza a tutela dell’area individuata e delimitata per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, evitando di introdurre nella stessa contenitori di bevande in vetro e alluminio che potrebbero essere utilizzati, in particolare, come strumenti di offesa per la persona;

**DATO ATTO** che la manifestazione di cui in oggetto si svolgerà principalmente nella Via Appia Nuova nel tratto compreso tra Piazzale di Galloro e Via Borgo San Rocco, coinvolgendo in tal senso gli esercizi commerciali e pubblici esercizi in sede fissa esistenti nonché gli operatori economici che parteciperanno alla Fiera con conseguente possibilità di consumo , somministrazione e vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine all’interno e nei luoghi limitrofi alla riferita area interessata dai festeggiamenti;

**CONSIDERATO** imprescindibile garantire condizioni di sicurezza per il regolare e sicuro svolgimento dell’evento configurabile come manifestazione in luogo pubblico secondo i profili di

sicurezza emanati dalle circolari del Capo della Polizia di Stato, dalla Prefettura e dalla Questura di Roma;

**RITENUTO**, per quanto suddetto, inderogabile adottare il presente provvedimento per motivi di sicurezza urbana al fine di vietare la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande, da parte di tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande interessate, in contenitori di vetro e alluminio (lattine), dalle ore 12:00 del giorno 8 giugno 2019 alle ore 24:00 del giorno 9 giugno 2019, salvo quanto già prescritto per legge circa la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18;

**CONSIDERATA** la necessità di adottare:

- un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita e/o asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine, che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- un provvedimento finalizzato al divieto di introduzione di bottiglie o contenitori di vetro e lattine per il consumo di bevande all'interno dall'area interessata dai festeggiamenti di cui in oggetto e zone limitrofe, nonché all'interno di parchi, giardini e aree pubbliche (attrezzate o meno);

**VISTO** il R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza";

**VISTO** la 24 novembre 1981, n. 689 "modifiche al sistema penale";

**VISTO** l'art. 689 del Codice Penale;

**VISTO** l'art. 650 del Codice Penale;

**VISTO** il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48;

**VISTA** la circolare della Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del Governo – Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, pec n. 20915 del 04/08/2017;

**VISTA** la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1;

**VISTE** le successive note della Prefettura di Roma prot. nn. 249586, 268393 e 284711/17;

**VISTO** l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", e, in particolare, l'articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

## **ORDINA**

che per motivi di tutela dell'incolumità pubblica, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per tutte le motivazioni in premessa indicate è fatto divieto assoluto, dalle ore 12:00 del giorno 8

giugno 2019 alle ore 24:00 del giorno 9 giugno 2019, **di somministrazione e vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine da parte di tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande** poste nell'area della manifestazione e nelle zone attigue. La somministrazione potrà avvenire in bicchieri di carta, plastica o altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.

**È fatto divieto** agli esercenti titolari di concessione di suolo pubblico di somministrare bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine ai propri clienti, durante la consumazione delle medesime ai tavoli ubicati sul suolo pubblico.

**È fatto obbligo agli esercenti** che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori (il contenitore in plastica deve essere consegnato senza tappo).

**È fatto divieto a chiunque** di introdurre bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine per il consumo di bevande all'interno dell'area interessata dai festeggiamenti di cui alla manifestazione indicata in oggetto, dei parchi, dei giardini e delle aree pubbliche (attrezzate o meno);

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della Città di Ariccia e notificata a tutti i titolari/gestori di attività commerciali e pubblici esercizi esistenti nonché agli operatori economici ambulanti, che opereranno all'interno della manifestazione, che dovranno ottemperare alla presente ordinanza.

La trasmissione all'Ufficio Messi per gli adempimenti di competenza con notificazione:

- ✓ al corpo della Polizia Locale affinché invii, per opportuna conoscenza, una copia del presente provvedimento alla stazione dei Carabinieri di Ariccia e al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato;
- ✓ al corpo della Polizia Locale affinché invii una copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, 2° periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.;
- ✓ all'Ufficio C.E.D. per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- ✓ alla Parrocchia Santa Maria di Galloro, in persona del Parroco Don Andrea De Matteis, organizzatore della "Fiera di Pentecoste";
- ✓ alla Segreteria Generale per la raccolta.

## **AVVERTE**

che per le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, trovano applicazione in via generale le sanzioni previste dal vigente ordinamento giuridico e tra queste, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00), entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione stessa.

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR del Lazio – competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune

Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dirigente Area III – Polizia Locale e ambiente – Dott. Claudio FORTINI.

Il Sindaco  
Di Felice Roberto / Arubapec S.p.a.  
*Atto Sottoscritto Digitalmente*